

PIANO DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO

SISTEMA INSEDIATIVO-AMBIENTALE

INTERVENTO: 24. Salvaguardia delle acque del lago di Como

Cap. 5.3.5. (4)

PREVISIONI DI PIANO

Il Piano prevede azioni di salvaguardia dello stato delle acque del lago di Como, anche ai fini idropotabili, attraverso l'attuazione di opere da definirsi in uno specifico programma, approvato dalla Giunta regionale, sulla base delle proposte in merito formulate dall'Amministrazione provinciale di Como e delle previsioni del PRRA (Piano Regionale di Risanamento delle Acque).

Impegno finanziario previsto:

L. 20 miliardi (finanziamento ex art. 13 - Cassa DD.PP.) alla Provincia di Como.

Soggetti attuatori:

Provincia di Como;
Regione: approvazione.

STATO DI ATTUAZIONE

Nel piano-stralcio provinciale redatto in rapporto alla riduzione dei finanziamenti previsti per l'attuazione degli interventi ex art. 13 della legge 102/90 figura, tra i prioritari, l'intervento di cui trattasi, a testimonianza dell'interesse e dell'importanza rivestiti dall'argomento.

Il piano-stralcio della Provincia di Como, unitamente a quelli delle altre Province, è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale, così come l'avvio dell'iter per la stipula della convenzione con la Cassa Depositi e Prestiti.

PREVISIONI DI LAVORO

La definizione e la concreta realizzazione del progetto, che dovrà tener conto delle previsioni del Piano Regionale di Risanamento delle Acque, sono strettamente legate alla stipula della apposita convenzione con la Cassa Depositi e Prestiti, di prossima attuazione.

PIANO DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO

SISTEMA INSEDIATIVO AMBIENTALE

INTERVENTO: 25. Piano di metanizzazione

Cap. 5.3.6.

PREVISIONE DI PIANO

Il Piano individua, tra gli altri interventi prioritari, la realizzazione delle reti di adduzione e distribuzione del gas metano sull'intera area, prevedendo il completamento dei relativi studi di fattibilità e l'attuazione del progetto di metanizzazione in tutta la Provincia di Sondrio.

Le opere in alta pressione (adduzione principale) sono di competenza dell'Amministrazione regionale; per esse il Piano prevede uno stanziamento fino a 40 miliardi; le altre opere in media e bassa pressione (reti interne comunali) sono di competenza delle Amministrazioni locali; il Piano stabilisce che una apposita convenzione tra Regione Lombardia e SNAM definisca i termini di attuazione dell'intervento.

Impegno finanziario previsto:

L. 40 miliardi.

Soggetti attuatori:

- Regione e SNAM;
- Province (esecuzione opere in media pressione);
- Comuni (esecuzione opere in bassa pressione).

STATO DI ATTUAZIONE

È stata sottoscritta una convenzione tra la Regione Lombardia e la SNAM S.p.A. per la realizzazione del metanodotto costituito dai tratti:

- CALCO-PIANTEDO
- PIANTEDO-BERBENNO
- DERIVAZIONE VALCHIAVENNA

per una lunghezza totale di circa 89,3 km.

La Regione ha assunto un impegno di spesa di L. 40 miliardi.

PREVISIONI DI LAVORO

La SNAM sta procedendo alla progettazione del metanodotto e alla predisposizione dello studio V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) in conformità a quanto previsto dal D.P.C.M. 4 dicembre 1992 e relativi allegati.

Il tempo per la realizzazione dell'opera risulta di 31 mesi a decorrere dalla data di rilascio di tutti i provvedimenti e/o pareri necessari per la realizzazione delle opere SNAM, previsti entro il 1996.

PIANO DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO

MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI

INTERVENTO: 26. Attuazione del 3° comma dell'art. 13 della l. 102/90 (opere finanziate dalla Cassa Depositi e Prestiti)

Cap. 6.3

PREVISIONI DI PIANO

L'art. 13 della legge 102/90, relativo alle disposizioni per gli Enti locali, al 3° comma, autorizza la Cassa Depositi e Prestiti, a seguito di specifici accordi stipulati tra la stessa Cassa Depositi e Prestiti e la Regione Lombardia, con apposita convenzione, a concedere mutui agli enti locali della Provincia di Sondrio e delle adiacenti zone delle Province di Bergamo, Brescia e Como per la realizzazione di interventi di carattere provinciale, comprensoriale e comunale.

Le categorie di intervento finanziario possono individuarsi nelle seguenti:

- opere di riqualificazione della rete stradale provinciale;
 - strutture sportive polivalenti;
 - concorso nella realizzazione delle opere necessarie per lo smaltimento dei rifiuti urbani, assimilabili agli urbani, speciali;
- opere di infrastrutturazione igienico sanitaria con preferenza per quelle di carattere sovracomunale o, a livello comunale, per le adduttrici principali di acquedotto e per il collegamento dei reflui a collettori consortili o impianti di depurazione;
 - opere sociali con particolare riferimento a centri diurni per gli anziani, iniziative per minori a rischio, comunità alloggio e interventi di agevolazione della fruizione del diritto allo studio;
 - interventi per la riqualificazione di musei e biblioteche;
 - urbanizzazione di aree destinate dagli strumenti urbanistici ad insediamenti produttivi;
 - realizzazione di strutture di coordinamento fra i servizi ferroviari ed automobilistici;
- opere di viabilità comunale od intercomunale nonché di elevato interesse agricolo e turistico;
 - realizzazione di parcheggi filtro, in zone di elevata densità turistica.

L'ammontare degli ammortamenti sarà portato a scomputo dell'autorizzazione di spesa di 2400 miliardi (4° comma).

Impegno finanziario previsto:

- L. 228 miliardi a copertura degli ammortamenti per capitale ed interessi dei mutui da stipularsi, così ripartiti:
 - L. 117 miliardi alla Provincia di Sondrio;

- L. 44,9 miliardi alla Provincia di Bergamo;
- L. 37,5 miliardi alla Provincia di Brescia;
- L. 28,6 miliardi alla Provincia di Como.

Soggetti attuatori:

Regione con Cassa DD.PP. (definizioni modalità generali di erogazione finanziamenti e programmi di intervento);
Province (individuazione degli interventi sulla base delle proposte degli enti locali);
Enti locali (esecuzione degli interventi).

STATO DI ATTUAZIONE

Con deliberazione n. 22962 del 20 dicembre 1996 sono stati approvati da parte della Regione Lombardia i programmi predisposti dalle province relativi agli interventi finanziabili con mutui della Cassa Depositi e Prestiti.

Con la sopracitata deliberazione sono stati approvati sia i piani predisposti dalle singole Province sulla base dell'utilizzo esclusivo dei 228 miliardi previsti nell'arco di validità del Piano, sia i piani di massima complessivi da attuarsi con i trascinalamenti previsti dall'All. A 2 del Piano di Ricostruzione e Sviluppo.

Lo Staff di coordinamento per la ricostruzione e lo sviluppo sta al momento prendendo contatti con la Cassa Depositi e Prestiti al fine di predisporre a tempi brevi una prima convenzione relativamente alle modalità generali di erogazione dei finanziamenti.

PREVISIONI DI LAVORO

Si sottoscriverà in tempi contenuti la convenzione con la Cassa Depositi e Prestiti.

PIANO DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO**INDENNIZZI****INTERVENTO: 27. Completamento degli indennizzi per i danni del 1987**

Cap. 6.4.

PREVISIONI DI PIANO

Il 5° comma dell'art. 15 della legge 102/90 prevede che si dispongano gli indennizzi relativi agli immobili ed alle unità immobiliari non adibite a residenza principale, ampliandone il concetto anche a quelle non abitate o non ultimate o vuote ed anche adibite ad attività artigianale o commerciali, nonché gli indennizzi competenti ad altro titolo non precedentemente considerati dalla legge 470/87 o da altre precedenti disposizioni.

Il Piano, oltre ad individuare altri eventuali danni indennizzabili in ordine di priorità, suggerisce la misura dell'indennizzo da proporsi per le varie tipologie di danni stimati.

Impegno finanziario previsto:

- L. 40 miliardi (conto capitale), così ripartiti:
- L. 30 miliardi per la Provincia di Sondrio;
 - L. 5 miliardi per la Provincia di Bergamo;
 - L. 2,5 miliardi per la Provincia di Brescia;
 - L. 2,5 miliardi per la Provincia di Como.

Soggetti attuatori:

Province (per le stime dei danni e le proposte di contributi);
SPAFA di Sondrio (per i terreni nei Comuni di Valdisotto e Torre S. Maria e per le perdite di reddito agricolo);
Regione (approvazione delle proposte di indennizzo).

STATO DI ATTUAZIONE

Le Province interessate hanno oramai concluso le istruttorie relative alle istanze pervenute.

Occorrerà pertanto, sentite le Province, predisporre gli elenchi dei beneficiari da pubblicare, nel rispetto di quanto stabilito dalla stessa legge 102/90, sia a livello regionale che nazionale.

PREVISIONI DI LAVORO

Pubblicazione degli elenchi dei beneficiari sia a livello regionale che nazionale come previsto dalla stessa legge 102/90.

**PIANO DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO
E PIANO DI DIFESA DEL SUOLO****INTERVENTO: 28. Oneri di gestione**

Cap. 6.5.

PREVISIONI DI PIANO

Il Piano finanziario allegato al Piano di Ricostruzione e Sviluppo della Valtellina, approvato con DPCM del 4 dicembre 1992, prevede, all'interno della complessiva autorizzazione di spesa come quantificata dall'art. 1 della legge 102/90, la somma di L. 20 miliardi per oneri di gestione ripartiti in quote di L. 4 miliardi annui a partire dall'anno 1992 ed utilizzabili da entrambi gli Staff di coordinamento per la copertura delle spese collegate alla gestione dei due Piani ex l. 102/90.

Debbono pertanto intendersi oneri di gestione tutte quelle spese connesse all'attuazione dei suddetti Piani che risultino riconducibili, secondo l'analisi funzionale, al settore «risorse operative» per l'adempimento delle funzioni normali, previste dal Bilancio regionale.

Sono riconducibili a detta fattispecie tutte le spese necessarie per:

Personale:

- trattamento economico, previdenziale ed assistenziale di personale assunto a termine per lo specifico obiettivo;
- compenso per il lavoro straordinario e trattamento di missione;
- espletamento di concorsi e selezioni per assunzione di personale;
- corsi di preparazione, formazione e aggiornamento.

Informatica:

- acquisizione di software applicativi specifici per la gestione dei piani.

Risorse strumentali diverse:

- esecuzione lavori «in service»;
- acquisto di stampanti, modulistica, pubblicazioni, riproduzioni grafiche ecc.

Ricerche e consulenze:

- finanziamento comitati e commissioni compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese;
- onorari e rimborsi per attività di ricerca, studi, indagini, consulenze e collaborazioni per la soluzione di problemi particolari non pertinenti a specifici progetti di piano.

Informazioni e convegni:

- promozione ed organizzazione di convegni e seminari di studio.

Pubblicazioni:

- realizzazione e diffusione di pubblicazioni, manifesti ed ogni materiale di comunicazione, anche pubblicitario destinato a soggetti esterni;
- pubblicazione degli avvisi di indizione ed esito delle gare di appalto.

Altre spese generali:

- eventuali prestazioni rese dal personale provinciale;
- servizio postale, telegrafico e simili;
- uso ed acquisto di attrezzature ecc.

STATO DI ATTUAZIONE

Sul capitolo regionale appositamente istituito per contributi statali erogati quali oneri di gestione dei Piani Difesa del Suolo e Ricostruzione e Sviluppo sono stati erogati L. 8 miliardi.

Con deliberazione della Giunta regionale della Lombar-

dia n. 39837 del 2 agosto 1993 si è provveduto a trasferire, ai sensi dell'art. 2 comma 5, della l.r. 1° agosto 1992 n. 23 che prevede l'assegnazione di appositi contributi agli enti interessati all'attuazione dei Piani per far fronte agli oneri gestionali sostenuti, alle Province di Bergamo, Brescia, Como e Sondrio la somma di L. 4 miliardi così ripartiti:

- Provincia di Sondrio - L. 2.960.000.000
- Provincia di Bergamo - L. 440.000.000
- Provincia di Brescia - L. 320.000.000
- Provincia di Como - L. 280.000.000

Con successiva deliberazione n. 21973 del 20 dicembre 1996 si è provveduto a trasferire alle Amministrazioni Provinciali, a seguito delle rendicontazioni inviate relativamente all'utilizzo dei fondi erogati precedentemente, la somma di L. 1.860 miliardi così ripartiti:

- Provincia di Sondrio - L. 1.480.000.000
- Provincia di Bergamo - L. 220.000.000
- Provincia di Brescia - L. 160.000.000

Su detto capitolo del Bilancio regionale sono state pertanto complessivamente impegnate per le spese di gestione degli Staff, Commissione Scientifica e contributi agli enti interessati all'attuazione dei Piani un totale complessivo di L. 7.102.364.318 di cui solo L. 5.242.364.318 effettivamente liquidate.

L'utilizzo di detti fondi, sia in forma diretta da parte delle stesse Province che mediante trasferimento di quota degli stessi agli Enti locali interessati, è soggetto a rendiconto annuale alla Regione in merito al loro utilizzo.

PREVISIONI DI LAVORO

L'erogazione degli ulteriori fondi da parte dello Stato consentirà la liquidazione di una ulteriore proporzionale quota dei contributi spettanti alle Amministrazioni provinciali.

PIANO DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO

INTERVENTO: 29. Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)

Cap. 7.2.

PREVISIONI DI PIANO

Ad integrazione dei criteri generali enunciati dal Piano, il DPCM 4 dicembre 1992, di approvazione del Piano stesso, stabilisce si debba procedere a valutazione di impatto ambientale per alcune categorie di interventi.

Allo scopo, individua tre procedure differenziate di impatto per altrettanti corrispondenti gruppi di interventi:

- A) procedura di valutazione di impatto ambientale a livello regionale;
- B) verifica della applicabilità della procedura V.I.A. secondo le norme dei dd.p.c.m. 10 agosto 1988, n. 377 e 27 dicembre 1988;
- C) procedura V.I.A. secondo le norme dei dd.p.c.m. 10 agosto 1988, n. 377 e 27 dicembre 1988.

STATO DI ATTUAZIONE

Con provvedimento congiunto dei Settori Lavori Pubblici e Territorio della Regione è stata approvata dalla Giunta regionale (DGR n. 14095 del 7 giugno 1996) la procedura di valutazione di impatto ambientale a livello regionale (procedura A) prevista dal suddetto D.P.C.M., messa a punto dai relativi uffici.

Il suddetto provvedimento ricomprende altresì la metodologia procedurale per l'assolvimento del dettato di legge riguardo ai progetti assoggettati alla procedura B.

PREVISIONI DI LAVORO

Ai fini della valutazione dei relativi interventi del Piano sotto il profilo dell'impatto ambientale, in assolvimento dello specifico disposto di legge, si darà corso all'applicazione della procedura regionale suddetta.

Allo scopo, dovrà essere impiegato personale specializzato, di supporto a quello operante presso l'Unità Operativa VIA della regione, struttura delegata all'espletamento dei compiti di cui trattasi.

PIANO DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO

INTERVENTO: 30. Controllo di gestione

Cap. 8.

PREVISIONI DI PIANO

Il Piano fissa i seguenti principi, cui deve attenersi l'attività di gestione e controllo:

- sede di responsabilità unitaria, individuata presso la Regione Lombardia;
- stretta integrazione del controllo sulle azioni del Piano di Difesa del Suolo e sulle azioni del piano di Ricostruzione e Sviluppo, al fine di consentire coordinate ipotesi di aggiornamento degli stessi;
- il controllo deve riguardare il corretto uso delle risorse sia per opere pubbliche sia per contributi economici a imprese private;
- accanto a una valutazione di avanzamento delle singole azioni deve essere effettuata una valutazione di efficacia delle azioni rispetto agli obiettivi di riassetto e sviluppo;
- deve essere in particolare tenuto sotto controllo l'impatto complessivo delle azioni dei due piani sul contesto economico territoriale delle varie sub-aree oggetto del piano.

Per l'attivazione del controllo di gestione il Piano prevede i seguenti strumenti:

- 1) Rendicontazione operativo-finanziaria.
- 2) Analisi di avanzamento globale.
- 3) Controllo di impatto.

STATO DI ATTUAZIONE

Data la rilevanza e la complessità dell'azione, è stato richiesto alla Commissione Scientifica (2° semestre 1996) di predisporre un documento di indirizzo sull'attività di controllo di gestione, con particolare attenzione al controllo di impatto.

PREVISIONI DI LAVORO

Ultimata la Relazione annuale, si procederà alla messa a punto dell'Aggiornamento annuale, documento nel cui ambito sono previsti anche elementi propositivi di programmazione e di pianificazione.

2) Stato di avanzamento degli interventi - Riepilogo finanziario

Si ritiene opportuno precisare che l'attuazione del Piano è proceduta fino ad oggi a prescindere dalle decurtazioni operate a seguito delle manovre finanziarie governative, in quanto la Regione ha avanzato richiesta di ricostituzione della iniziale consistenza finanziaria del Piano, tuttora in corso di valutazione.

Le schede finanziarie di attuazione del Piano qui riportate, riferite alla data del 31 dicembre 1996, ricalcano lo schema di impostazione del Piano stesso, seguito anche per la stesura delle singole Schede di intervento allegate al presente rapporto.

I finanziamenti previsti dal Piano, gli impegni assunti e le erogazioni effettuate, distinti in conto capitale e Cassa Depositi e Prestiti, sono pertanto esplicitati per singoli sistemi di intervento e secondo l'ordine progressivo dei capitoli di Piano.

Per ulteriori specifiche di carattere finanziario, si rimanda alle precitate Schede di intervento.

Si evidenzia in particolare che la scheda «F» ricomprende sia la voce «Fondo finanza locale», che quella «Oneri di gestione», essendo entrambe inerenti a contributi devoluti, pur in differenti contesti e con differenti motivazioni, a sostegno degli oneri derivanti agli Enti locali per la realizzazione degli interventi nell'area interessata.

I capitoli del Piano per i quali non sono previsti finanziamenti sono ugualmente oggetto di relativa scheda finanziaria, per completezza di informativa.

Si riportano altresì nella scheda finale «I - TOTALI GENERALI», i totali dei parametri finanziari considerati, già esplicitati nell'ambito del precedente capitolo sullo stato di attuazione del Piano.

PIANO DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DELLA VALTELLINA

Situazione finanziaria di competenza aggiornata al 31 dicembre 1996

A - SISTEMA RELAZIONALE

N.	CAP. PIANO	Previsioni Piano		Impegnato		Erogato	
		capitale	coddpp	capitale	coddpp	capitale	coddpp
1	5.1.2	7		—		—	
2	5.1.3.1	280		30,		—	
3	5.1.3.2	35		17		—	
4	5.1.4		27	—	—	—	—
5	5.1.5	5		—		—	
6	5.1.6	5		—		—	
TOTALE		332	27	47	—	—	—

B - SISTEMA PRODUTTIVO

N.	CAP. PIANO	Previsioni Piano		Impegnato		Erogato	
		capitale	coddpp	capitale	coddpp	capitale	coddpp
7	5.2.1 (1)	140		140		140	
8	5.2.1 (2)	260		—		—	
9	5.2.2	17		17		17	
10	5.2.3	24,5		10		—	
11	5.2.4 (1)	33		22,225		5,045	
12	5.2.4 (2)	33		—		—	
13	5.2.5	23		5,05		5,05	
14	5.2.6	8		—		—	
TOTALE		538,5		197,275		167,095	

C - SISTEMA INSEDIATIVO AMBIENTALE

N.	CAP. PIANO	Previsioni Piano		Impegnati		Erogati	
		capitale	coddpp	capitale	coddpp	capitale	coddpp
15	5.3.1	1		1		1	
16	5.3.2	23,5		18,350		6,595	
17	5.3.3 (1) 1 ^a	43	30	22,5	—	22,5	—
18	5.3.3 (1) 2 ^a	2		2		2	
19	5.3.3 (2)	30		27,5		6,250	
20	5.3.4 (1)		30	—	—	—	—
21	5.3.4 (2)	7		—		—	
22	5.3.4 (3)	10		—		—	
23	5.3.5 (1.2.3)		55		—		—
24	5.3.5 (4)		20		—		—
25	5.3.6	40		40		10	
TOTALE		156,5	135	111,35	—	48,345	

D - CASSA DEPOSITI E PRESTITI

N.	CAP. PIANO	Previsioni Piano		Impegnato		Erogato	
		capitale	coddpp	capitale	coddpp	capitale	coddpp
26	6.3		66		—		—

E - COMPLETAMENTO INDENNIZZI

N.	CAP. PIANO	Previsioni Piano		Impegnato		Erogato	
		capitale	coddpp	capitale	coddpp	capitale	coddpp
27	6.4	40		20,292		20,292	

F - ONERI DI GESTIONE

N.	CAP. PIANO	Previsioni Piano		Impegnato		Erogato	
		capitale	coddpp	capitale	coddpp	capitale	coddpp
28	6.5	20		6,866		4,806	

G - V.I.A.

N.	CAP. PIANO	Previsioni Piano		Impegnato		Erogato	
		capitale	coddpp	capitale	coddpp	capitale	coddpp
29	7.2						

H - CONTROLLO DI GESTIONE

N.	CAP. PIANO	Previsioni Piano		Impegnato		Erogato	
		capitale	coddpp	capitale	coddpp	capitale	coddpp
30	8						

I - TOTALI GENERALI

TOTALI GENERALI	Previsioni Piano		Impegnato		Erogato	
	capitale	coddpp	capitale	coddpp	capitale	coddpp
	1.087	228	382,783	—	240,53	—

PARTE IV
AUTORITÀ DI BACINO DEL POCONCESSIONI D'ACQUA PER LA PRODUZIONE
DI ENERGIA ELETTRICA.
ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
DI CUI ALL'ART. 8,
COMMI 1 E 3 DELLA LEGGE 102/1990A) Sperimentazione della norma della portata minima
vitale per l'adeguamento delle concessioni idroelettriche

L'art. 8 della legge 102/1990 al comma 1 prevede l'adeguamento, da parte dell'Autorità di bacino, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, delle concessioni d'acqua per la produzione di energia elettrica rilasciate nei bacini dell'Adda - Mera - Lago di Como, dello Spoel, del Reno di Lei, del Brembo e dell'Oglio, al fine di garantire che l'insieme delle stesse non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale negli alvei sottesi.

L'attuazione di tale disposizione ha posto problemi notevoli investendo, in un territorio che costituisce, tradizionalmente, una delle grandi riserve idroelettriche nazionali, tutti i numerosi provvedimenti di concessione, sia di «grande» derivazione, di competenza statale, che di «piccola» derivazione, di competenza regionale, nonché i rapporti con la Confederazione Elvetica, per quanto riguarda le acque dello Spoel e del Reno di Lei, la cui utilizzazione è disciplinata da trattati internazionali, ed imponendo il coordinamento di organi di diversa collocazione istituzionale ed amministrativa.

A fronte di tali problemi l'Autorità di bacino del Po, d'intesa con la Direzione generale della difesa del suolo, ha posto in essere le necessarie iniziative tecniche ed amministrative:

— nel settembre del 1990, ha istituito un gruppo di lavoro, coordinato dal presidente del Magistrato per il Po, con il compito di definire una metodologia unitaria per la determinazione del minimo deflusso costante vitale nel territorio di interesse. A conclusione dei lavori, nel gennaio del 1991, tale gruppo ha presentato una proposta di norma generale. In particolare veniva ritenuta appropriata la definizione di minimo reflusso vitale quale portata in grado di garantire la salvaguardia a lungo termine delle strutture naturali di un corso d'acqua e la presenza di una biocenosi corrispondente alle condizioni naturali locali, fissando un valore uniforme di riferimento pari a 1,6 l/s/km² quale deflusso orientativo per un primo periodo di sperimentazione, suscettibile di adeguamenti in relazione alle risultanze della sperimentazione;

— sulla base delle indicazioni del gruppo di lavoro, l'Autorità di bacino ha effettuato il censimento delle derivazioni in atto sia piccole che grandi, un'indagine sulle caratteristiche tecniche degli impianti e delle prese, uno studio sulle principali caratteristiche idrogeologiche e biochimiche dei corsi d'acqua interessati, elaborando infine il progetto di massima del programma di sperimentazione;

— il 23 ottobre 1991 il Comitato Tecnico dell'Autorità ha approvato una norma generale che definisce il deflusso minimo vitale per i bacini interessati, i criteri di applicazione della norma nonché le procedure di verifica e di sperimentazione connesse ai rilasci dei deflussi minimi vitali;

— il 6 agosto 1992 il Comitato Istituzionale ha approvato la «Norma operativa e criteri per l'adeguamento delle concessioni idroelettriche ex lege 2 maggio 1990, n. 102, art. 8, comma 1» insieme al «Protocollo d'intesa per la sperimentazione prevista dalla norma contestualmente adottata»;

— il 18 febbraio 1993 è stato stipulato il protocollo di intesa, tra Ministero dei Lavori Pubblici, Ministero dell'Ambiente, Autorità di bacino del fiume Po, Regione Lombardia, Province di Sondrio, Bergamo e Brescia e concessionari idroelettrici grandi derivatori, che costituisce impegno per l'attuazione coordinata del programma di sperimentazione, per la rimozione di eventuali impedimenti settoriali suscettibili di pregiudicare la fattibilità dell'intervento; inoltre in tale sede le Aziende elettriche hanno accettato di ef-

fettuare i rilasci d'acqua previsti nel progetto operativo senza alcun indennizzo e riduzione dei canoni. Esso prevede la costituzione di un Comitato tecnico che ha il compito di definire il programma operativo della sperimentazione seguendone poi le diverse fasi di esecuzione. La durata del programma di sperimentazione è stata fissata in 36 mesi a decorrere dalla data di stipula. Al termine della sperimentazione le concessioni dovranno essere riviste ed adeguate alle risultanze ottenute;

- il 16 marzo 1993 si è insediato il Comitato di collegamento e consulenza che ha tenuto successivamente numerosi incontri espletando anche sopralluoghi per una puntuale verifica dei problemi;

- il 1° agosto è stato avviato il programma di sperimentazione per la parte riguardante i rilasci necessari al fine di garantire il minimo deflusso vitale a valle delle derivazioni.

Nel periodo tra l'inverno '93 e la primavera '94 venivano avviate da parte della Regione Lombardia le procedure amministrative per l'affidamento degli incarichi necessari per l'esecuzione del programma: integrazione della rete di monitoraggio, attività operative di campagna e definizione dei modelli idrologico e idrobiologico.

Le notevoli difficoltà incontrate nell'espletamento di tali procedure hanno di fatto determinato l'interruzione di tutte le attività connesse alla sperimentazione.

Le attività sono state riprese nel giugno 1995 e termineranno nel dicembre 1998 in quanto il Comitato Istituzionale ha approvato, nell'aprile 1996, la proroga dei termini del Protocollo d'Intesa.

La sperimentazione ha la funzione di:

- fornire un quadro esauriente dei fenomeni idrologici naturali nei bacini dell'Adda-Mera-Lago di Como, del Brembo e dell'Oglio con particolare riguardo ai valori di magra;

- definire le caratteristiche di qualità e gli aspetti naturalistici ed ambientali dei corsi d'acqua interessati;

- quantificare gli effetti conseguenti ai rilasci effettuati in applicazione della norma provvisoria;

- fornire infine le indicazioni necessarie alla definizione finale della norma che disciplina i deflussi minimi vitali in modo da permettere l'adeguamento dei disciplinari di concessione idroelettrica.

Nel dettaglio si prevede:

- la definizione di un modello idrologico afflussi-deflussi e la costruzione di un data-base;

- la definizione di modello ecologico-ittologico;

1. l'attuazione di campagne di misura diretta delle portate, dei parametri fisico-chimici e dei parametri biologici.

Tutte queste attività sono attualmente in avanzato corso di svolgimento, ma non è ancora possibile trarne risultanze definitive, che ovviamente potranno essere disponibili soltanto alla fine della ricerca.

B) Definizione del quadro di riferimento per il rilascio di nuove concessioni

L'art. 8, al comma 3 prescrive che «fino all'approvazione del piano di bacino del Po, ..., limitatamente alla Valtellina, non possono essere rilasciate nuove concessioni di grandi derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica». In relazione a ciò l'Autorità di bacino ha in corso, nell'ambito delle attività di stesura del Piano stralcio Valtellina, la definizione di un bilancio idrico.

Il Piano ha, tra l'altro, la finalità di programmare «la razionale utilizzazione delle risorse superficiali e profonde» al fine di garantire che «l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale negli alvei» (art. 17, legge 183/89). Le analisi conoscitive, impostate per la formulazione del bilancio idrico, mirano alla valutazione della disponibilità della risorse e delle esigenze di mantenimento degli equilibri naturali e alla quantificazione degli usi attuali della stessa.

La disponibilità naturale della risorsa idrica è una voce del bilancio idrico e, in ragione dell'elevato numero di derivazioni presenti in Valtellina, deve essere valutata in numerose sezioni del reticolo idrografico, anche secondario. L'informazione idrologica relativa alle portate, necessaria a questo scopo, è particolarmente carente nel sottobacino; occorre pertanto ricorrere a determinazioni indirette, per altro anch'esse affette da mancanza di dati su molte delle grandezze in gioco.

La ricostruzione dei deflussi idrici naturali costituisce quindi un problema particolarmente difficile, che richiede procedure di calcolo complesse e momenti di taratura e affinamento delle valutazioni, anche mediante verifiche in situ che comportano tempi lunghi. In proposito il programma di sperimentazione in corso potrà fornire almeno parte dei dati necessari.

La quantificazione dei volumi idrici utilizzati, nel caso esclusivamente idroelettrici, richiede la conoscenza del funzionamento delle derivazioni, molto articolato e complesso. Gli elementi informativi sono in primo luogo riferiti ai dati di concessione. A fronte dell'assenza della documentazione relativa presso gli Uffici concedenti, si rende necessario richiederla direttamente ai concessionari; tale carenza ha costretto a operare su dati presunti e costituisce un grave elemento di incertezza.

Oltre al dato di concessione, è necessario conoscere le modalità di funzionamento degli impianti. Le richieste in questo senso, più volte formulate, hanno avuto risposte parziali e limitate, condizionando la possibilità di redigere un attendibile quadro della situazione in atto. In mancanza di tale elemento si rischia con le linee di intervento in Valtellina siano fondate su elementi teorici, che non colgano adeguatamente la reale consistenza delle criticità.

La situazione attuale dell'uso idroelettrico è regolata dal Testo Unico, R.D. 1775 del 1933, in cui la logica portante era ed è di favorire il massimo sfruttamento della risorsa per la produzione di energia; fra il 1900 e il 1950 l'acqua ha significato in Italia prevalentemente conversione elettrica, quale fonte di energia autonoma rispetto al carbone e al petrolio. È in quel periodo (1916) l'introduzione del concetto di acque pubbliche, con lo Stato che con la concessione assume un ruolo di regolatore, legiferando e attivando interventi per rendere le acque più adatte alla trasformazione idroelettrica.

Paradossalmente con la caduta dell'interesse idroelettrico (1950-1955) si è anche progressivamente ridotto il ruolo pubblico, di conoscenza oltretutto di controllo e regolazione, generando di fatto una situazione in cui gli unici depositari delle informazioni sono i concessionari. La gestione dell'acqua derivata si è ancor di più, se possibile, trasformata nella gestione della risorsa idrica nel suo complesso; la logica iniziale dello sfruttamento esclusivo non ha potuto che consolidarsi ulteriormente, nella mancanza di conoscenze adeguate sia ai controlli che alla valutazione della disponibilità.

In sintesi la produzione di energia idroelettrica continua secondo un modello di sfruttamento totale dell'acqua presente e le carenze conoscitive accumulate pongono notevoli

lissime difficoltà, essendo i concessionari gli unici detentori dell'informazione sulla reale consistenza della risorsa stessa.

Le linee di intervento del Piano di bacino si propongono di modificare radicalmente tale stato di fatto, in relazione alla mutata situazione economica e sociale e al fatto che l'acqua è diventata sempre di più un bene limitato, la cui utilizzazione va pianificata e programmata, in modo da gestire la conflittualità della domanda e rispondere alle esigenze di riequilibrio idrologico e biologico dei corpi idrici. In questa impostazione le difficoltà di azione sono numerose e impegnative. In via preliminare vi è la necessità di superare le carenze conoscitive sopra richiamate tramite la riorganizzazione del monitoraggio sui sistemi idrici (con funzioni conoscitive e di supporto ai controlli) e l'acquisizione delle conoscenze storiche, disponibili prevalentemente presso i concessionari.

Un secondo elemento riguarda il fatto che una correzione consistente dei quantitativi derivati e delle modalità di gestione tocca rilevanti interessi economici, sconvolgendo un sistema che ha retto indisturbato per lungo tempo. In questo senso tutte le valutazioni devono avere il massimo approfondimento e attendibilità possibili, onde permettere una reale quantificazione degli effetti economici e sociali conseguenti ai diversi scenari ipotizzabili sulle nuove condizioni di utilizzo dell'acqua.

Hanno infine notevole rilevanza le ricadute giuridiche legate alle linee di intervento, connesse ad esempio alla modificabilità delle concessioni in atto, agli eventuali indennizzi, ai controlli, agli obblighi di fornire misure; sotto questo aspetto è possibile anche che si manifesti l'esigenza di modificare l'assetto legislativo vigente.

Parma, luglio 1997